

POSTILLA SECONDA: UN PROCESSO COMIZIALE CURIATO?

Degna di rilievo è l'argomentazione, condivisa da pochi altri, attraverso la quale B. Santalucia (*Il processo penale nelle XII tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale* [1988] 247 ss.; *Alle origini del processo penale romano*, in *Iura* 35 [1984, ed. 1987] 52 ss. e nt. 18; voce *Processo penale, dir. rom.*, in *ED.* 36 [1987] 321 s. e nt. 18) cerca di dare una base testuale (a prescindere dal poco credibile *Cic. rep.* 2.31.54) alla tesi secondo cui l'età regia conobbe una sorta di processo comiziale avanti lettera, che si esercitava dal *rex* alla presenza (passiva) dei *comitia curiata*.

Il Santalucia si rifà, a questo scopo, a Varr. *l. l.* 6.31, cioè ad un testo che gli editori moderni sono costretti a ricostruire sugli apografi quattro e cinquecenteschi delle pagine ormai perdute del *codex Laurentianus* LI. 10, e contesta l'edizione corrente, che è quella che Goetz e Schoell (Teubner, 1910) hanno basato sull'apografo (per quanto si può controllare dal testo, attentissimo) pubblicato nel 1521 da Victor e Diacetus: « *Dies qui vocatur sic 'quandoc rex comitiavit fas' [s]is dictus ab eo quod eo die rex sacrific[i]ulus † dicat ad comitium, ad quod tempus est nefas, ab eo fas: itaque post id tempus lege actum saepe* ».

Perché dice il Santalucia, fidarsi di un apografo che contiene un curioso « *sacrificiulus* » ed implica, per mancanza di un oggetto del « *dicat* », il segno di croce degli interpreti? Vero è che Festo (311 L.) spiega la sigla Q.R.C.F. parlando proprio del *rex sacrificulus*, che « *divinis rebus perfectis in comitium venit* », ma è lecito dare la preferenza agli altri apografi di Varr. *l. l.* 6.31, i quali sono tutti concordi nel trascrivere, eliminando ogni *crux*, che « *eo die rex (ex) sacrificio ius dicat* ». Ciò significherebbe che Varrone, a differenza di Festo, discorreva dell'antichissimo *rex*, con riferimento al fatto che questo, nei *dies fissi* del 24 marzo e del 24 maggio, si presentava ai *comitia curiata*, dopo aver portato a (felice) compimento i sacrifici, per l'espletamento della giurisdizione penale.

A questa audace ipotesi mi permetterei di obiettare tre cose. Primo, che il passo di Festo ha una sua peculiare rilevanza, perché l'opera di Festo è stata probabilmente ricalcata sui *libri de significatu verborum* di Verrio Flacco, che, a loro volta, hanno sfruttato materiale varroniano. Secondo, che Varrone parla al presente (*dicat*) e dunque non allude all'antico *rex*, ma al contemporaneo *rex sacrificulus*. Terzo, che,

* In *Labco* 34 (1988) 378 s.

posto per ipotesi che Varrone alluda all'antico *rex* e al suo *ius dicere*, non è detto che egli si riferisca alla repressione criminale, anzi l'« *itaque post id tempus lege actum saepe* » fa pensare alla *iuris dictio* civile.